

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 565

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANI, VENTRE, CONDORELLI,
DI STEFANO e RABINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1992

Riordinamento di alcune professioni sanitarie non mediche
e nuove norme sulle assunzioni obbligatorie dei non vedenti

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La lettera q), dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stabilisce che sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: «la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie».

Si ritiene si debba guardare in via prioritaria alla formazione di nuovo personale sanitario e, in questo contesto, debba essere affrontato il problema della maggiore qualificazione dei ciechi operanti nel settore sanitario.

Nel nostro Paese, così come nel mondo, risulta oltremodo nota l'attività dei ciechi nel settore delle professioni sanitarie.

I ciechi, prima «massaggiatori» e poi «massofisioterapisti» sono inquadrati nel servizio sanitario nazionale quali «operatori professionali di 1ª categoria» (Cfr. allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979) al pari dei «terapisti» degli «ortottisti» e «logopedisti».

Dette figure professionali sono comprese tra «il personale con funzioni di riabilitazione».

Le spinte evolutive della scienza medica e della relativa organizzazione impongono la definizione della nuova figura di «terapista della riabilitazione» anche nei confronti dei ciechi, di cui il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 sull'ordinamento del personale delle Unità sanitarie locali ne costituisce una anticipazione ed un riconoscimento giuridico della speci-

fica professionalità raggiunta dai massofisioterapisti ciechi.

Il presente disegno di legge si prefigge, appunto, il riconoscimento formale, proiettato per l'avvenire ed in armonia con le norme CEE, della figura e qualità di «terapista della riabilitazione» per i non vedenti, offrendo, nel contempo, la più ampia garanzia di professionalità.

Infatti, l'accesso ai corsi è consentito solo ai ciechi che siano in possesso del titolo di scuola media superiore.

Il diploma di terapista si ottiene solo dopo la frequenza di un corso universitario di tre anni ed il superamento degli esami finali.

Il titolo che si consegnerà non sarà, quindi, diverso da quello dei terapisti della riabilitazione «vedenti».

Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge affermano tale principio e sottolineano la necessità che presso le istituzioni, dove saranno tenuti i corsi per ciechi, vi sia la garanzia degli strumenti necessari ai fini della attuazione della tiflodidattica.

La presente proposta tiene conto anche del disegno di legge, concernente le modifiche all'ordinamento del servizio sanitario nazionale, presentato il 24 novembre 1987 alla Camera dei deputati dal Ministro della sanità, Donat Cattin, e precisamente del capo VI, articolo 25, che tende a disciplinare le «professioni sanitarie infermieristiche e tecniche» (Atto Camera n. 1942).

È noto come le riforme di ampia dimensione richiedano per la loro realizzazione tempi lunghi, mentre le esigenze primarie dei ciechi, nel settore oggetto della presente proposta, sono state disattese da moltissimi anni ed hanno assunto perciò l'urgente necessità di essere affrontate «fino a quando non sarà provveduto alla riforma dell'or-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio». In tal senso, infatti, inizia il comma 1 dell'articolo 1.

La presente proposta si armonizza con l'ordinamento giuridico vigente in quanto non apporta alcuna modifica nè alle competenze delle Università nè a quelle delle Regioni previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione.

In altri termini, uno degli scopi fondamentali della proposta è quello di superare, a livello legislativo, la posizione preconcetta che esiste verso i non vedenti in ordine alla possibilità operativa di esercitare la professione di terapeuta della riabilitazione.

È evidente che, sotto il profilo formale, l'ostacolo sopra indicato non sussisterebbe ma lo è purtroppo, sul piano pratico.

Anche alcuni docenti, in perfetta buona fede, ritengono che l'esercizio della professione di riabilitatore non possa essere esercitata da chi è privo di vista.

Tale errato convincimento deriva dalla mancata conoscenza della effettiva capacità dei ciechi e soprattutto della tecnologia avanzata (elettronica ed informatica) che pone a disposizione degli stessi i supporti necessari per il pieno esercizio della professione.

L'articolo 1 disciplina, in termini generali, l'attività dei terapisti della riabilitazione e, nel comma 2, viene riportato, opportunamente adattato, il contenuto dell'articolo 1, secondo comma, della legge 19 maggio 1971, n. 403, sui massofisioterapisti.

L'articolo 2 istituisce i collegi provinciali o interprovinciali dei terapisti della riabilitazione, in linea con l'orientamento già manifestato dal Ministro della Sanità, Donat-Cattin, sulle modifiche da apportare all'ordinamento del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3 attua il principio della *par condicio*, tra vedenti e non vedenti nella ammissione ai corsi per terapisti della riabilitazione.

In detto articolo viene precisato che «la condizione di non vedente non può costituire di per sè stessa motivo di esclusione». Tale norma è stata tratta dal decreto del

Ministro della sanità 5 luglio 1975 sulla «Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi».

L'articolo 4, sulla base dell'orientamento assunto da molti anni dal legislatore, prevede l'istituzione di un apposito Albo nazionale per i terapisti della riabilitazione non vedenti, così come in atto è previsto per i massofisioterapisti ciechi.

L'articolo 5 prevede l'assunzione obbligatoria dei terapisti della riabilitazione ciechi in attesa della legge di riforma del collocamento obbligatorio, nella quale - come è noto - saranno stabiliti nuovi criteri sull'assunzione dei cittadini portatori di *handicaps*.

L'articolo 6 prevede la figura dei «massaggiatori estetici e sportivi», il cui titolo professionale si consegue dopo la frequenza di un apposito corso (legge n. 1099 del 26 ottobre 1971) riservato ai non vedenti in possesso del titolo di massofisioterapista.

L'articolo 7 istituisce, senza apportare alcuna modificazione alla vigente normativa, una sezione speciale per i massaggiatori sportivi ed estetici nell'Albo nazionale professionale dei massofisioterapisti di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1961 n. 686.

L'articolo 8 prevede, ovviamente, anche per i massaggiatori estetici e sportivi non vedenti l'assunzione obbligatoria.

L'articolo 9 si prefigge di regolarizzare, in via eccezionale e transitoria, la professionalità degli attuali massaggiatori e massofisioterapisti.

L'articolo 10 apporta un aggiornamento alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, sui massofisioterapisti per armonizzare l'assunzione obbligatoria con gli orientamenti consolidati che si riferiscono non più ai posti-letto ma alla popolazione.

L'articolo 11 conferma la parità di trattamento tra operatori vedenti e non vedenti.

La vigilanza sull'applicazione della legge è ovviamente affidata ai Ministeri competenti come viene precisato nell'articolo 12.

La presente proposta di legge ha l'eccezionale pregio di non comportare alcun maggiore onere sul bilancio dello Stato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infatti i corsi per terapisti sono in atto disciplinati in modo da prevedere nei programmi per la formazione professionale la spesa relativa.

La partecipazione dei non vedenti a detti corsi segue le stesse modalità previste per i vedenti.

Va da sè che l'assunzione obbligatoria sia dei terapisti della riabilitazione sia dei massaggiatori estetici e sportivi rientra, per quanto riguarda l'onere di spesa, nel fabbisogno generale previsto annualmente per i dipendenti del comparto sanitario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fino a quando non sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale, sono abilitati all'esercizio della professione sanitaria di terapeuta della riabilitazione i diplomati dalle apposite scuole universitarie o regionali della durata di tre anni, autorizzate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, iscritti ai collegi di cui all'articolo 2.

2. Le istituzioni pubbliche, quali le unità sanitarie locali, le unità socio-sanitarie locali, gli ospedali con personalità giuridica o con gestione autonoma e le società di assicurazioni sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni professionali solo se queste sono effettuate da terapeuti della riabilitazione iscritti ai collegi di cui all'articolo 2, sia che lavorino alle dipendenze di istituzioni pubbliche e private, sia che esercitino la professione autonomamente.

Art. 2.

1. Sono istituiti in ogni provincia o su base interprovinciale i collegi dei terapeuti della riabilitazione, cui sono estese le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, riguardante la costituzione degli ordini delle professioni sanitarie e la disciplina delle professioni stesse.

2. L'iscrizione ai collegi di cui al comma 1 è obbligatoria per i terapeuti della riabilitazione che operano come tali alle dipendenze di strutture sanitarie, sia pubbliche che private, oppure autonomamente.

3. Ai fini della iscrizione ai collegi di cui al comma 1, gli interessati debbono produrre istanza corredata dei seguenti documenti:

a) diploma di terapeuta della riabilitazione rilasciato da una delle scuole di cui al comma 1 dell'articolo 1 o al termine dei corsi istituiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 3, ovvero il diploma di massaggiatore o massofisioterapista conseguito nei termini previsti al comma 1 dell'articolo 9;

b) certificato rilasciato dalla Usl di residenza da cui risulti l'idoneità fisica e psichica ad esercitare la professione di terapeuta della riabilitazione, con esclusione della cecità assoluta bilaterale o minorazione visiva in ambo gli occhi.

Art. 3.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le scuole per terapisti della riabilitazione, di cui all'articolo 1, devono istituire corsi anche per non vedenti, qualora il numero delle relative domande non sia inferiore a dieci.

2. Sono ammessi ai corsi di cui al comma 1 anche i vedenti.

3. I non vedenti sono ammessi a frequentare anche i normali corsi per vedenti.

4. Ai non vedenti devono essere assicurati la metodologia tiflodidattica ed i supporti tiflotecnici.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi per il conseguimento del titolo di terapeuta della riabilitazione, comprendenti le materie di studio di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974, si realizzano, per gli allievi non vedenti, anche mediante la stipula di convenzioni tra le università degli studi oppure le regioni e gli istituti e le scuole speciali per ciechi nonchè con l'Unione italiana dei ciechi.

6. In regime di convenzione, i docenti dei corsi per terapisti della riabilitazione sono nominati dalle università o dalle regioni.

7. In attesa della riforma della scuola media superiore, l'ammissione ai corsi per

terapisti della riabilitazione è subordinata al possesso del diploma di scuola media superiore e della idoneità fisica e psichica ad esercitare la professione di terapeuta della riabilitazione.

8. La condizione di non vedente non può costituire di per sé stessa motivo di esclusione dai corsi di cui al presente articolo.

9. Si intendono non vedenti i portatori di cecità assoluta bilaterale o coloro che dispongono di un *visus* residuo non superiore ad un decimo in ambo gli occhi, anche con correzione di lenti.

Art. 4.

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'Albo professionale nazionale dei non vedenti terapisti della riabilitazione.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di articolare a livello regionale l'Albo di cui al comma 1.

3. I non vedenti che aspirano ad essere iscritti all'Albo professionale nazionale di cui al comma 1, debbono produrre domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale corredata di:

a) certificato di iscrizione ai collegi di cui al comma 1 dell'articolo 2;

b) documentazione prevista dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2;

c) certificato rilasciato dalla Usl di residenza dal quale risulti che il richiedente è fisicamente e psichicamente idoneo ad esercitare la professione di terapeuta della riabilitazione e che è portatore di cecità assoluta bilaterale ovvero dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in ambo gli occhi, anche con correzione di lenti.

Art. 5.

1. Le strutture sanitarie pubbliche debbono riservare ai terapisti della riabilitazione, iscritti all'Albo di cui all'articolo 4, il 25 per cento dei posti nell'organico dei terapisti della riabilitazione.

2. Le strutture sanitarie pubbliche, entro sei mesi dal verificarsi di ogni vacanza nell'organico incidente sull'aliquota di cui al comma 1, provvedono ad assumere un non vedente iscritto all'Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione fino alla totale copertura della specificata riserva del 25 per cento dei posti in organico; in caso di completezza dell'organico, le strutture sanitarie pubbliche provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere un non vedente iscritto all'Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione in soprannumero, da immettere nel ruolo organico al verificarsi della prima vacanza.

3. Le strutture sanitarie pubbliche assumono per concorso riservato ai non vedenti o con richiesta numerica presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; in caso di inadempienza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'avviamento d'ufficio dell'avente diritto secondo un'apposita graduatoria.

4. Le strutture sanitarie private, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono non vedenti terapisti della riabilitazione, iscritti all'Albo professionale nazionale, nella misura del 25 per cento del contingente numerico dei terapisti della riabilitazione alle proprie dipendenze.

5. Le assunzioni presso le strutture sanitarie private avvengono con richiesta nominativa presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata richiesta il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà all'avviamento d'ufficio dell'avente diritto, secondo una apposita graduatoria.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche dovranno comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei posti esistenti nell'organico dei terapisti della riabilitazione ed i dati personali dei terapisti della riabilitazione in servizio; entro lo stesso termine le

strutture sanitarie private dovranno comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati personali e la consistenza numerica dei dipendenti terapeuti della riabilitazione.

Art. 6.

1. I massofisioterapisti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, possono frequentare corsi di specializzazione in massaggio sportivo o estetico da istituire anche presso gli istituti speciali per ciechi, in cui hanno sede i corsi professionali per massofisioterapisti.

2. I corsi di specializzazione per massaggiatori sportivi vengono realizzati in base alla legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e successive modificazioni ed integrazioni; i corsi di specializzazione per massaggiatori estetici vengono istituiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Gli istituti professionali di Stato o equiparati per ciechi possono istituire i corsi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene istituita una sezione speciale per i massaggiatori sportivi ed estetici nell'Albo professionale nazionale dei massofisioterapisti non vedenti di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1961, n. 686.

2. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i non vedenti che conseguono il diploma di massaggiatore sportivo ed estetico possono iscriversi alla sezione speciale di cui al comma 1.

Art. 8.

1. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e entro i trenta giorni successivi, le società sportive professionistiche ed i centri nazionali del Comitato olimpico nazionale italiano han-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no l'obbligo di assumere con richiesta nominativa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un non vedente iscritto alla sezione speciale dell'Albo di cui all'articolo 7.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle palestre omologate con almeno sei dipendenti ed ai centri estetici con almeno lo stesso numero di dipendenti.

3. In caso di mancata richiesta da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale avvierà d'ufficio un avente diritto secondo una apposita graduatoria.

4. I datori di lavoro indicati nel presente articolo, entro il termine di cui al comma 1, dovranno segnalare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria denominazione e la sede di lavoro.

Art. 9.

1. Agli iscritti all'Albo professionale dei massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, istituito con legge 21 luglio 1961, n. 686, è attribuita la qualifica professionale di terapeuta della riabilitazione fino al compimento del triennio successivo alla scadenza del termine ultimo di cui all'articolo 3, commi 1 e 5.

2. I terapisti della riabilitazione di cui al comma 1 sono iscritti di diritto ai collegi di cui all'articolo 2, previa domanda degli interessati, corredata della documentazione prevista al comma 3 dell'articolo 2, e, conseguentemente, all'Albo dei non vedenti terapisti della riabilitazione di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. Le iscrizioni ai collegi e all'Albo di cui al comma 2 conferiscono il diritto all'inquadramento nella qualifica giuridico-funzionale e livello retributivo dei terapisti della riabilitazione.

Art. 10.

1. I non vedenti che conseguono il diploma di massaggiatore o massofisioterapista successivamente al triennio di cui all'articolo 9 e che si iscrivono all'Albo

professionale nazionale dei massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, ferme restando le norme di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, hanno diritto anche alla assunzione obbligatoria presso le strutture sanitarie pubbliche territoriali di base, specializzate in ortopedia, fisioterapia, terapia riabilitativa e similari in ragione di una unità ogni 60.000 abitanti o frazione superiore a 15.000.

2. Le strutture sanitarie pubbliche assumono le unità di cui al comma 1 con richiesta nominativa da inoltrare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale al compimento del triennio di cui all'articolo 9.

Art. 11.

1. Ai non vedenti iscritti all'Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione si applica il normale trattamento economico e normativo previsto per la categoria.

2. I lavoratori assunti in forza della presente legge sono computati nell'aliquota d'obbligo prevista dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie.

Art. 12.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, per la parte di propria competenza, ai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

1. La presente legge non comporta maggiore onere a carico del bilancio dello Stato in quanto la spesa relativa ai corsi universitari o regionali viene prevista negli atti formali di autorizzazione e di indizione degli stessi.

2. La spesa relativa all'assunzione obbligatoria viene prevista nel fabbisogno relativo al trattamento economico dei dipendenti del comparto sanitario.